



Regioni Autonomie Locali

Prot. 346/E/AL

Velletri, 25/02/2020

Al Sindaco del Comune di Ardea
Dottor Mario Savarese

E p.c. Alla Prefettura di Roma
Dottor Giovanni Borrelli
Dottor Fabrizio Nurra

Alla Commissione di Garanzia
per l'attuazione della legge sullo
sciopero nei servizi pubblici essenziali

Oggetto: Esiti tentativo di conciliazione del 21 febbraio 2020. Comune di Ardea

Egregio Sindaco,

Premesso che:

1. Con nota del 27 gennaio la CGIL FP Roma Sud Pomezia Castelli e la CISL FP Roma Capitale e Rieti proclamavano lo stato di agitazione dei dipendenti del comune in oggetto;
2. Con nota del 13 febbraio 2020 la Prefettura di Roma convocava le parti per l'esperimento del rituale tentativo di raffreddamento;
3. Nel corso del tentativo, riassunta in esso la procedura avviata con separata nota dal CSA, la Prefettura invitava le organizzazioni sindacali a sospendere lo stato di agitazione vista la convocazione della delegazione trattante per il giorno 24 febbraio 2020, nell'auspicio che si potesse giungere in essa ad una composizione del contenzioso;
4. Le organizzazioni, preso atto della dichiarazione di disponibilità del sindaco al riavvio del confronto con tutte le sigle sindacali, aderivano all'invito della Prefettura, come riportato nel verbale della riunione;
5. In data odierna un responsabile delle organizzazioni sindacali territoriali, giunto presso la sede comunale di Ardea, veniva informato dalle impiegate presso la segreteria del Sindaco, del differimento della riunione e a richiesta dell'atto formale di rinvio veniva altresì informato che esso era avvenuto per via telefonica;
6. Alle ore 14,00 le scriventi, unitamente al coordinatore della RSU prendevano atto dell'assenza del sindaco presso la sede comunale, e quest'ultimo informava a mezzo telefono il signor Navarra che la riunione non si sarebbe tenuta.

TQSP con la presente

1. Si invita il sindaco a convocare immediatamente la riunione della delegazione trattante e la riunione convenuta in sede di Prefettura con il relativo ordine del giorno secondo gli impegni presi;
2. Si invita a motivare in forma scritta le ragioni che hanno portato alla soppressione della riunione in carenza degli atti formali necessari a non configurare un comportamento sleale ai sensi dell'articolo 2 comma 2 della legge 146/1990;
3. Nella ipotesi che, diversamente dal caso di cui al punto precedente, tale venir meno della sede in cui concretizzare il tentativo di raffreddamento dovesse dipendere da comportamenti omissivi o negligenti di agire verso quanti ne siano responsabili;

La presente anche quale formale messa in mora a tutti i fini di legge, anche in relazione alle previsioni di cui agli articoli 1175, 1337 e 1375 del codice civile.

In attesa di un vs. riscontro salutiamo distintamente.

FP CGIL
Samorè

CISL FP
Cosentino

CSA
Gregis